

Il danno alla persona

a cura della D.ssa Alessia Gollini

La risarcibilità del danno alla persona è un diritto sancito dalla costituzione, dove la psicologia giuridica rientra in specifiche aree di consulenza e valutazione.

Il ragionamento giuridico nella valutazione del danno alla persona si poggia, diversamente da quello psicologico, su tre pilastri concettuali tra loro concatenati, ciascuno dei quali deve essere dimostrato con argomentazioni razionali ed empiricamente fondate:

- che ci sia una “colpa”;
- che ci sia un danno inteso come peggioramento di una situazione precedente;
- che ci sia un nesso causale tra la prima e il secondo.

Tradizionalmente nel nostro paese però il danno alla persona è stato appannaggio delle scienze psichiatriche o delle scienze medico-legali, tanto che le prime definizioni cominciano negli anni '90, dove gli illeciti dovevano causare necessariamente disturbi di personalità, mentre solo nell'ultimo decennio si inizia ad avere un interesse per gli ambiti più prettamente psicologici, che però sono caratterizzati da dimensioni più sfuggenti, poichè non sempre esitano in una psicopatologia conclamata.

Il danno patrimoniale si riferisce alle influenze che un illecito può avere sulla “capacità lavorativa” del soggetto e alle conseguenze economiche e patrimoniali che ne riceve, tanto che per certi versi vi può rientrare anche il danno biologico. Se è quindi presente una compromissione del corpo che ha delle conseguenze sulla capacità lavorativa, (una frattura o un trauma cranico, ecc.) e delle conseguenze economiche per la perdita del lavoro, tutto ciò rientra nell'ambito del danno patrimoniale.

Il danno non patrimoniale invece viene inteso come un costrutto unico che si suole distinguere in tre categorie descrittive: morale, esistenziale e psicologico.

Il danno biologico si può interconnettere con il danno morale, esistenziale e psicologico, oppure potrebbe esserci un “danno psicologico puro”, quando non vi è una compromissione del corpo. Ciò dipende anche dalle variabili interpersonali e dalle reazioni specifiche di ciascun individuo, dalle sue risorse e fattori di protezione e di rischio.

Fra danno morale, esistenziale e psicologico da un punto di vista giuridico ci sono delle differenze nel riconoscimento del tipo di risarcimento, anche se gli psicologi giuridici non ci occupano mai strettamente e solo di danno morale.

Quando si parla di danno morale si intende “un danno transitorio e che non genera alcuna sofferenza, alcuna compromissione, nè dell'equilibrio psichico della persona, nè della qualità della vita, ma uno stato di tristezza e prostrazione transitorio. Per tali motivi le cause di danno morale, anche per i tempi giuridici dei procedimenti, non vengono affidate ad un perito, ma il risarcimento viene deciso eventualmente solo dal Giudice, per esempio in tutti quei casi in cui è necessario tutelare la propria immagine davanti al pubblico.

Per danno esistenziale, secondo la giurisprudenza, si intende “un'alterazione della qualità della vita, un peggioramento del modo di essere della persona nei suoi aspetti sia individuali che affettivi e sociali”. Condiziona la qualità della vita, la sua progettualità e le sue aspettative. Si configura come una perdita delle proprie possibilità o “chance” che però non sfocia in una vera e propria malattia psicologica. Anche in questo caso è molto importante la diversità da persona a persona e le reazioni individuali all'evento scatenante.

Il Giudice chiede la consulenza del perito o psicologo giuridico, considerando che i confini con il danno psicologico non sono nettamente marcati, perchè una cosa è avere tratti depressivi, una cosa avere una depressione reattiva, una cosa essere un depresso cronico.

Il danno alla persona

Cause di questo tipo hanno a che fare molto spesso con il “danno da lutto” è sempre un diritto risarcibile sia patrimonialmente che non, in conseguenza di incidenti sul lavoro, o a seguito di interventi medici, o a seguito di incidenti stradali. Le conseguenze sono quelle di un danno indiretto, perchè facciamo una valutazione sui familiari vittime del lutto, che hanno cioè subito quell’evento specifico. Il danno indiretto è di conseguenza un diritto che può essere riconosciuto ai familiari più prossimi, sia in termini patrimoniali che in termini di danno esistenziale e/o psicologico, ma la difficoltà è quella di dimostrarlo in sede processuale civile in quanto si deve trovare il nesso di causalità.

Se un evento non è circoscritto ad un arco temporale preciso per esempio, potrebbero esserci stati altri fattori scatenanti lo stato di prostrazione o il disagio. Compito dello psicologo è quello di escludere che ciò che viene osservato in un dato momento non sia legato all’evento in questione, ma ad altri eventi che siano intercorsi nel frattempo. Eventi apparentemente lievi possono infatti essere vissuti in modo molto drammatico e viceversa eventi drammatici possono non essere in un quadro sintomatologico ricco. Bisogna ragionare comunque sulla base delle modificazioni che il fatto illecito o l’evento scatenante ha sulla persona, a prescindere dalle sue condizioni di partenza, poichè tutti, anche le persone più fragili o con disabilità, hanno il diritto di chiedere un risarcimento per danno psicologico o esistenziale. Il problema per noi psicologi è quello di essere in grado di fare una prognosi, prevedere cioè il tipo di disagio che la persona potrà sviluppare in seguito, se per esempio potranno esserci ripercussioni sul loro sviluppo psichico, per esempio in caso di minori abusati.

In termini di psicologia giuridica il danno propriamente detto psicologico è attualmente così definito: “una patologia psichica che insorge o in seguito a evento traumatico o logoramento sistematico di una certa entità, di natura dolosa o colposa, che si manifesta attraverso sintomi e alterazioni dell’equilibrio che si devono stabilizzare per un periodo variabile da uno a due anni”.

Tuttavia è considerato danno psicologico anche “quando vi sia una compromissione della vita normale del soggetto o stato psichico che non implichi necessariamente una patologia”, andandosi così a sovrapporre per alcuni aspetti al danno cosiddetto esistenziale.

Si deve riscontrare una riduzione in una o più aree del funzionamento psichico del soggetto (area cognitiva, area affettiva, area sociale, meccanismi di difesa, tono dell’umore e pulsioni). Non si può fare quindi una valutazione di danno alla persona prima di un anno dalla comparsa dei sintomi, poichè devono permanere le conseguenze dopo la fase acuta, che in genere sono presenti tra i sei mesi e l’anno, come viene specificato anche dalla psicologia del trauma. E’ inoltre possibile che subito dopo l’evento traumatico alcune persone non reagiscano con sintomatologie di alcun tipo e solo in seguito sviluppino una sintomatologia legata all’evento. Se troviamo quindi un quadro sintomatologico molto ricco all’interno di questo arco di tempo, dobbiamo mettere in conto che vi possa essere una regressione spontanea e fisiologica del quadro presentato, motivo per il quale è opportuno attendere almeno un anno e mezzo o due.

Nella valutazione della gravità del danno rientra infine anche la trattabilità del soggetto, cioè la sua disposizione a chiedere e ad accettare aiuto, che si riduce in relazione alle patologie presentate. Una psicosi reattiva, per esempio è difficilmente trattabile, quindi in questo caso la valutazione del danno sarà molto grave, una volta che sia provato il nesso causale tra illecito e danno.

Lo psicologo che dovrà fare una valutazione qualitativa e quantitativa del danno potrà considerare il danno secondo specifiche tabelle, su una percentuale che va dallo 0 % al 100% e dividendolo in non grave, lieve o moderato, medio, grave e gravissimo. Questa valutazione dovrà tener conto di parametri molto specifici:

Il danno alla persona

- la personalità e l'assetto psicologico;
- le relazioni familiari ed affettive (ruoli e sistemi familiari)
- le attività realizzatrici (attività di riposo, ricreative, di autorealizzazione)
- le relazioni con i pari e altri significativi
- le attività di autorealizzazione (lavoro, progettualità, aspettative e "chance").

D.ssa Alessia Gollini, Psicologa giuridica e Psicodiagnosta